

IL PRIMO RISULTATO POSITIVO

In data 22 novembre 2005 ecco che risponde il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti – Gabinetto Ufficio Interrogazioni, con lettera prot. 2900/classifica 5988/ISS confermando che:

Occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel Codice della Strada circa i provvedimenti che i Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono assumere al fine di disciplinare la circolazione stradale delle autocaravan.

L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibita al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art.54 c.1 lett. m del Codice della Strada).

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185 c.1).

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art.185 c.2).

L'autocaravan, dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue, è autonoma rispetto al territorio e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito a chi le utilizza anche al di fuori di un campeggio. Come in tutti i settori può esistere un comportamento in violazione di legge, che però, non può essere generalizzato ad una categoria.

Ripetutamente si ricevono continue comunicazioni dove i Comuni e gli Enti proprietari delle strade, accomunando erroneamente l'autocaravan (autoveicolo) alla tenda (priva di qualsiasi autonomia riguardo alla raccolta dei bisogni fisiologici), ne vieta la sosta e la circolazione stradale.

Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i resi-

dui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan anche in transito. (art. 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996, modifiche al Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada).

I Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art.7 c.1 lett.h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le autocaravan a sostarvi in quanto trattasi di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è sempre stato sensibile ed attento alla problematica in oggetto.

Infatti, avendo preso atto di una serie di provvedimenti adottati da Comuni e gli Enti proprietari delle strade, che risultavano penalizzanti per questa categoria di autoveicoli, questo Ministero ha emanato la Direttiva 20 ottobre 2000 nella quale, tra l'altro, si è voluto specificamente richiamare l'attenzione sull'illegittimità di numerose ordinanze aventi per oggetto la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan.

La maggior parte delle segnalazioni pervenute in via formale ed in via informale, riguardano l'esclusione delle autocaravan alla sosta nei parcheggi, e questo Ministero provvede regolarmente a richiamare – quando ne viene a conoscenza – i Comuni e gli Enti proprietari delle strade, rei di apporre segnaletica illegittima di limitazione inerente detta esclusione.

